



Servizio Misure e Smart Metering

**SETTORI SPECIALI – SOPRA SOGLIA COMUNITARIA - PROCEDURA
APERTA PER LA FORNITURA DI MISURATORI ELETTRONICI PER
GRUPPI DI MISURA DEL GAS DI CLASSE G4 CON FUNZIONI DI
TELELETTURA E DI TELEGESTIONE CON TECNOLOGIA DI
TRASMISSIONE GPRS (PUNTO-PUNTO)**

LOTTO N° 1 CODICE CIG 789740371E

LOTTO N° 2 CODICE CIG 7897411DB6

CUP I31C19000000005 - CPV 38552000-9

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Aprile - 2019

INDICE

PREMESSA.....	4
TERMINI E DEFINIZIONI	4
ART. 1 – OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO.....	6
ART. 2 – DURATA DELLA FORNITURA E CONSEGNE	6
ART. 3 – REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE	7
ART. 4 – DESCRIZIONE DELL’APPALTO.....	9
ART. 5 – GARANZIE.....	11
ART. 6 – PENALI	11
ART. 7 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	12
ART. 8 – DOCUMENTI DI CONTRATTO	12
ART. 9 – INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI	12
ART. 10 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO.....	13
ART. 11 - SUBAPPALTO	13
ART. 12 - FALLIMENTO DELLA DITTA APPALTATRICE	13
ART. 13 – RESPONSABILITA’ DELLA DITTA VERSO L’AZIENDA E VERSO TERZI.....	14
ART. 14 – ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELLA DITTA	14
ART. 15 – GARANZIA DEFINITIVA DI ESECUZIONE	15
ART. 16 - RIDUZIONE DELLA GARANZIA.....	15
ART. 17 – ASSICURAZIONE A CARICO DELLA DITTA	15
ART. 18 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	16
ART. 19 – CESSIONE DEI CREDITI.....	16
ART. 20 – ANTICIPAZIONE.....	16
ART. 21 – TRACCIABILITA’ E PAGAMENTI.....	16
ART. 22 – PREZZI CONTRATTUALI E LORO REVISIONE.....	17
ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	17
ART. 24 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	18
ART. 25 – FACOLTA’ DI REVOCA DELL’APPALTO.....	19
ART. 26 – SEPARAZIONE FUNZIONALE E CODICE ETICO	19
ART. 27 – FACOLTA’ DI SOSTITUZIONE DEL GESTORE.....	19
ART. 28 – NORME DI RIFERIMENTO	20

PREMESSA

1. Il presente documento descrive le prescrizioni richieste da EDMA Reti Gas s.r.l. (di seguito anche Committente) per la fornitura di misuratori gas con principio di misura volumetrico a membrana (comunemente detti “a pareti deformabili”), dotati di dispositivo di conversione del volume, data logger e modem integrati (detti anche “misuratori elettronici”), conformi alla Delibera ARG/Gas 631/2013 e s.m.i., per i GdM di classe A2 (nella fattispecie di classe G4), predisposti per la trasmissione dati in modalità GPRS punto-punto.

2. I prodotti offerti devono rispondere a quanto richiesto da:

1. vigenti disposizioni legislative;
2. delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA);
3. normativa tecnica UNI e CIG di riferimento e dalla Specifica Tecnica.

TERMINI E DEFINIZIONI

1. I termini e le definizioni utilizzate nel presente capitolato sono elencati:

- nella Delibera ARG/gas 631/2013 e s.m.i.;
- nel D.M. 16.4.2012 n.752;
- nelle norme UNI/TS 112913, UNI EN 12405-1, UNI EN 1359, UNI 11625;
- nelle direttive MID4 , ATEX, EMC e RED;
- nelle norme europee sulla compatibilità elettromagnetica, ed in tutti i regolamenti vigenti in ambito di misure metrologiche;
- nella Specifica Tecnica.

Gruppo di Misura (GdM): è la parte dell’impianto di alimentazione del cliente finale che serve per l’intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all’impianto interno del cliente finale; è comprensivo di misuratore, correttore, data logger e modem (i componenti dovranno essere totalmente integrati nello stesso apparato fisico).

Punto di Riconsegna (PDR): è il codice univoco composto da 14 cifre che sta ad indicare il punto in cui il gas naturale viene consegnato e misurato dal distributore e prelevato dal cliente finale.

Misuratore (o contatore): apparato per la rilevazione dei consumi del gas. Ai fini del presente capitolato si intende sempre “di tipo integrato” in quanto possiede un sistema di conversione, data logger e modem di trasmissione integrati.

Misuratore a membrana: misuratore di volumi di gas in cui il volume di gas è misurato mediante camere di misurazione a pareti deformabili.

Misuratore massico-termico: misuratore di tipo statico il cui elemento di misura è di tipo massico termico a capillare, come definito dalla ISO 14511:2011.

Correttore (o convertitore o dispositivo di conversione del volume): apparato destinato alla conversione a valori standard di temperatura (15 °C) e di pressione (1,01325 bar) del consumo rilevato dal misuratore, tenendo conto del fattore di compressibilità del gas (Z) alle condizioni di misura e a quelle standard.

Data logger: apparato destinato alla registrazione di misure, eventi e diagnostica da conservare nel tempo. Il data logger può essere integrato nel correttore o nel modem.

Modem: apparato per la trasmissione a distanza dei dati elaborati dal correttore con tecnologia punto-punto. Il modem può essere integrato nel correttore.

Messa in Servizio: è l'insieme delle attività necessarie all'adeguamento dei gruppi di misura del gas ai requisiti funzionali minimi, al pieno utilizzo degli stessi e alla messa a disposizione dei dati per le finalità perseguite dalla Delibera ARG/gas 631/2013 e s.m.i..

SAC (Sistema di Accesso Centrale): modulo funzionale del sistema di telelettura o telegestione che si occupa della gestione della rete e dell'accesso ai dispositivi di campo.

Telelettura: è l'insieme della rilevazione, tramite i sistemi di comunicazione, dei dati di prelievo dei gruppi di misura e delle altre funzioni di cui agli articoli 4 e 5 e all'articolo 6, commi 6.2 e 6.3 della Delibera ARG/gas 631/2013.

ART. 1 – OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura quantificata in via presuntiva in n° 21.000 (ventunomila) contatori gas di classe G4 a pareti deformabili con funzioni di telelettura del tipo punto-punto, come meglio dettagliato nella **Specifica Tecnica**.

2. Al fine di promuovere la partecipazione delle imprese di minori dimensioni, favorire lo sviluppo della concorrenza e contenere i rischi di gestione dei contratti, l'appalto sarà suddiviso in n.2 lotti, ad aggiudicazioni separate, così definiti:

- LOTTO 1: fornitura di n.12.600 contatori pari al 60% del totale;

- LOTTO 2: fornitura di n. 8.400 contatori pari al 40 % del totale.

3. Il prezzo unitario posto a base di gara è pari ad € 59,50 (Euro cinquantanove/50); pertanto, tenuto conto delle quantità stimate di contatori da acquisire nei 2 lotti, gli importi posti a base di gara ammontano, in via presuntiva:

- LOTTO 1: fornitura di n. 12.600 contatori: € 749700,00
(settecentoquarantanovemilasettecento/00) oltre IVA;

- LOTTO 2: fornitura di n. 8.400 contatori: € 499.800,00
(quattrocentonovantanovemilaottocento/00) oltre IVA.

Tale importo si intende comprensivo del costo della formazione come specificato all'art. 4 del presente Capitolato Speciale di Appalto, degli oneri di trasporto e consegna e di tutti gli altri oneri nessuno escluso per l'esecuzione della fornitura a perfetta regola d'arte.

4. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi si precisa che, trattandosi di mera fornitura, gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a € 0,00 (euro zero).

5. Il contratto di appalto sarà stipulato con corrispettivo a misura, ai sensi di quanto previsto all'art. 3, comma 1, lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e smi.

6. Si precisa che la quantità sopra riportata è indicativa. Nessun onere o indennità sarà riconosciuto alla Ditta affidataria qualora non si raggiungesse la quantità stimata, ovvero qualora tale quantità fosse variata, nel limite massimo del 20% sia in aumento che in diminuzione dell'importo contrattuale al netto del ribasso offerto.

7. La fornitura oggetto della presente procedura è finanziata da Edma Reti Gas S.r.l. mediante autofinanziamento.

ART. 2 – DURATA DELLA FORNITURA E CONSEGNE

1. La fornitura dovrà essere effettuata secondo le seguenti scadenze:

PIANO DI CONSEGNA

2. La prima tranche di fornitura dei misuratori per il LOTTO 1, per una quantità pari a 2.400 (duemilaquattrocento) unità dovrà avvenire entro 21 giorni naturali e consecutivi dalla data della sottoscrizione del contratto ed emissione di appropriato ordine da parte del Committente.

3. La prima tranche di fornitura dei misuratori per il LOTTO 2, per una quantità pari a 1.600 (milleseicento) unità dovrà avvenire entro 21 giorni naturali e consecutivi dalla data della sottoscrizione del contratto ed emissione di appropriato ordine da parte del Committente.

4. Le consegne successive avverranno con intervalli di almeno 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna precedente, salvo necessità diverse del Committente, mediante emissione di appropriato ordine da parte del Committente recante la data di consegna prevista. Ciascuna consegna dovrà essere eseguita presso un deposito o in maniera ripartita presso due depositi diversi predisposti dalla Committente e individuati nell'ordine di fornitura.

N° CONSEGNA	N° CONTATORI DA	N° CONTATORI DA
	CONSEGNARE	CONSEGNARE
	LOTTO 1	LOTTO 2
1 ^a	2400	1600
2 ^a	3600	2400
3 ^a	3600	2400
4 ^a	3000	2000
TOTALE	12.600	8.400

5. Il contratto decorrerà dalla data della sua sottoscrizione e avrà la durata di 18 (diciotto) mesi o scadrà anticipatamente al raggiungimento dell'evasione dell'intero volume di fornitura.

6. Si evidenzia che Edma Reti Gas si riserva la facoltà di procedere alla consegna della fornitura in via d'urgenza, anche nelle more della stipula del contratto, tenuto conto di quanto disposto all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e smi.

ART. 3 – REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

La Ditta, per la partecipazione alla presente procedura, alla data di scadenza fissata per la presentazione dell'offerta, deve essere in possesso dei seguenti requisiti così suddivisi:

A) requisiti di ordine generale (comuni ad entrambi i lotti):

- 1) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato o ad eventuali corrispondenti albi negli Stati di residenza per le Ditte straniere aventi sede in uno stato della CEE, alle condizioni previste all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
- 2) non trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi e/o nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione in riferimento alla vigente normativa antimafia;

- 3) ai sensi dell'art. 37 della L.122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. 04.05.1999 a al D.M. 21.11.2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010;

B) di ordine tecnico – organizzativo (comuni ad entrambi i lotti):

- d) possesso della certificazione che attesti la compatibilità fra i misuratori offerti e i software RETIAMM e RETIAMM MOBILE di Terranova S.r.l. di Firenze;
- e) possesso della certificazione di qualità del produttore secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 da parte di istituto o ente competente, in corso di validità. Tali certificazioni dovranno essere mantenute per l'intera durata dell'appalto;
- f) possesso della certificazione degli stabilimenti di produzione dei contatori secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 e ubicati in uno dei paesi membri della UE;
- g) prodotti offerti realizzati per almeno il 50% all'interno della Comunità Europea, ai sensi dell'art. 137, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e smi;

C) requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-professionale (per singolo lotto):

- h) relativamente agli ultimi tre esercizi (2016 -2017 - 2018), fatturato globale medio annuo non inferiore a:
 - € 600.000,00 per il LOTTO 1;
 - € 400.000,00 per il LOTTO 2

Tale requisito viene richiesto in quanto rappresenta un parametro di affidabilità con cui possono essere selezionati i concorrenti, tenendo conto dell'entità e della tipologia della fornitura.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4, e allegato XVII parte I, del D.Lgs. 50/2016 e smi:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e smi l'operatore economico, che per fondati motivi non fosse in grado di presentare le referenze richieste potrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

- i) Relativamente agli ultimi tre esercizi (2016 -2017 – 2018) aver svolto con buon esito, appalti di fornitura di contatori smart meter a pareti deformabili, analoghi all'oggetto della gara, per un importo complessivo minimo pari a:
 - € 750.000,00 per il LOTTO 1;
 - € 500.000,00 per il LOTTO 2

Ad attestazione del possesso di tale requisiti dovranno essere prodotti originali o copie conformi dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente o committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In fase di offerta la Ditta dovrà fornire adeguata dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti sopra richiamati.

Si evidenzia che il mancato possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura comporterà la non ammissione alla procedura stessa.

ART. 4 – DESCRIZIONE DELL'APPALTO

1. Come meglio dettagliato nella Specifica Tecnica, il presente appalto è costituito da:

- a) la fornitura di misuratori gas con principio di misura volumetrico a membrana (comunemente detti "a pareti deformabili"), per i GdM di classe A2 (nella fattispecie di classe G4), con dispositivo di conversione dei volumi, data logger e modem integrati (i cosiddetti "misuratori elettronici"), predisposti per la trasmissione dati in modalità GPRS, conformi ai requisiti funzionali minimi della Delibera ARG/gas 631/2013, nonché alla Specifica Tecnica di cui all'Allegato A, e metrologicamente approvati per l'utilizzo in Italia secondo le vigenti norme di legge.
- b) La fornitura si intende comprensiva dell'installazione della SIM card su ciascun contatore e delle guarnizioni di tenuta.
- c) l'attività di formazione del personale della Committente, da svolgersi a seguito dell'aggiudicazione e comunque con un anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla data della prima fornitura, con una durata minima di 8 ore. La formazione deve essere effettuata presso le sedi di EDMA Reti Gas, pertanto l'offerta dovrà essere corredata del piano di formazione (programma, n. ore teoriche e pratiche) che la Ditta intende fornire. La formazione riguarderà in particolare la programmazione, l'attivazione e la manutenzione dei misuratori; a tal scopo dovranno essere messe a disposizione di EDMA Reti Gas tutte le informazioni tecniche necessarie senza limitazioni alcuna. Questa attività consentirà al personale della Committente di valutare le anomalie su cui potrà intervenire in autonomia ripristinando il corretto funzionamento, ovvero procedere alla restituzione in garanzia del contatore, ove le problematiche riscontrate non siano direttamente risolvibili. A conclusione della fase di addestramento l'Appaltatore dovrà rilasciare a ciascun partecipante un attestato di abilitazione a poter operare in autonomia sui misuratori con riferimento alle attività di formazione previste. L'attività di addestramento dovrà essere ripetuta nei casi di nuovi prodotti e/o di modifiche rilevanti del software di programmazione e gestione dei misuratori. Per tutti i corsi di addestramento previsti dal presente articolo, l'Appaltatore dovrà fornire gli idonei supporti e documenti in lingua italiana in forma cartacea e digitale, corredata da manuali operativi, slides, eventuali opere multimediali, etc.;
- d) servizio di assistenza tecnica tramite un referente specializzato in grado di supportare il personale di EDMA Reti Gas s.r.l. nelle attività previste dall'oggetto dell'appalto. Le attività che a titolo indicativo e non esaustivo devono intendersi comprese nel servizio di assistenza tecnica sono:
 - supporto al personale di EDMA Reti Gas nella risoluzione delle problematiche afferenti le attività oggetto di formazione (programmazione, attivazione e manutenzione dei misuratori);

- supporto a EDMA Reti Gas nell'attività di integrazione tra il misuratore ed il Sistema di Acquisizione Centrale (SAC) utilizzato dalla stessa (**RETIAMM e RETIAMM MOBILE di Terranova S.r.l. di Firenze**);
- comunicazione e messa a disposizione di EDMA Reti Gas di eventuali rilasci di aggiornamento firmware dei misuratori;

2. Sono esplicitamente esclusi dall'appalto la fornitura delle schede SIM e tutti i costi di telefonia mobile relativi alla trasmissione dati, indipendentemente dalla modalità utilizzata (GPRS, GSM/SMS). In questo caso infatti le schede SIM verranno fornite dalla Committente e saranno di tipo M2M e rimovibile. La Committente consegnerà direttamente all'Appaltatore le schede SIM dopo la sottoscrizione del contratto di appalto. La fornitura delle SIM avverrà mediante invio all'indirizzo indicato alla Committente dall'Appaltatore e sarà corredata di un file in formato .xls (in alternativa .csv), con l'indicazione dei relativi dati associati alle schede (es. ICCID, n. di telefono) mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica anch'esso indicato dall'Appaltatore.

3. Sono comprese nell'importo dell'appalto tutte le opere necessarie al corretto funzionamento dei misuratori e alla loro messa in servizio quali:

- la fornitura di una coppia di guarnizioni a tenuta per ogni singolo contatore;
- tutti i costi e le attività legate alla verifica in campo, qualora il contatore sia oggetto di "controllo casuale" da parte dell'Ufficio Metrico della competente CCIAA nei due anni di garanzia (la Committente comunque garantirà il massimo supporto per l'esecuzione della verifica stessa);
- la fornitura di tutte le informazioni necessarie alla comprensione ed all'utilizzo del sistema, senza limitazioni, in modo tale da permettere al personale della Committente di operare in autonomia in tutte le attività necessarie al corretto e completo funzionamento del sistema di telelettura;

4. Si precisa che i costi delle verifiche metriche, che potrebbero essere effettuate a campione da parte della Camera di Commercio entro il periodo di garanzia prevista dal CSA (2 anni dalla data dell'ultima consegna del materiale – rif. art. 5 del CSA), saranno addebitati all'appaltatore solo qualora l'esito della stessa risulti negativo per motivi riconducibili esclusivamente a malfunzionamenti e/o difetti di costruzione del contatore.

5. Non sarà conseguentemente addebitato all'appaltatore alcun costo in caso di esito positivo delle verifiche o di esito negativo per cause non imputabili alle caratteristiche del misuratore.

6. Le consegne dovranno avvenire secondo quanto specificato all'art. 2 del presente Capitolato, franco destinazioni dislocate sul territorio nazionale, che verranno comunicate per ciascuna consegna con preavviso da parte della scrivente di almeno 24 ore prima a mezzo fax o telefono o e-mail al referente tecnico indicato nell'ordine.

7. L'imballo, il trasporto e lo scarico mediante sponda idraulica sono da intendersi compresi nel prezzo offerto.

8. La consegna, pena il rifiuto in entrata della merce, potrà essere effettuata solo con l'utilizzo di pallets del tipo "Euro" (mm. 800 x 1200), il cui peso complessivo del carico non dovrà essere superiore a 700 kg. e l'altezza complessiva non superiore a 100 cm.

9. Ciascuna fornitura dovrà essere corredata della documentazione elencata all'articolo n. 5 della Specifica Tecnica.

10. La Ditta non potrà avanzare a qualsiasi titolo richieste o pretese di compensi od indennizzi, di qualunque materia o specie, che non siano previsti dal presente Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 5 – GARANZIE

1. La Ditta fornitrice garantisce l'assistenza sui propri Prodotti, qualora essi risultino difettosi nei materiali, nella fabbricazione, nella progettazione, o per vizi occulti.

2. La garanzia dell'intero apparato di misura è di 24 mesi decorrenti dalla data dell'ultima consegna dei misuratori attestata dal relativo documento di trasporto.

3. La garanzia delle batterie del modulo di comunicazione è di 8 anni decorrenti dalla data dell'ultima consegna dei misuratori attestata dal relativo documento di trasporto.

4. La Ditta fornitrice garantisce la sostituzione dei contatori guasti entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla loro restituzione da parte di EDMA Reti Gas (fa fede la data di ricezione in magazzino di EDMA Reti Gas del contatore sostituito). In caso di ritardo nella sostituzione, EDMA Reti Gas addebiterà una penale con le modalità previste al successivo paragrafo.

5. La Ditta fornitrice garantisce la sostituzione delle batterie esaurite anticipatamente entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla restituzione da parte di EDMA Reti Gas del misuratore contenente le batterie esauste.

6. Solo al termine del periodo di garanzia di 24 mesi senza contestazioni potrà essere emesso il verbale di certificato di verifica di conformità.

ART. 6 – PENALI

1. Previa contestazione scritta dell'inadempimento, Edma Reti Gas si riserva la facoltà di applicare le penali di seguito specificate:

- penale in misura di € 100,00 per ogni giorno di ritardo della esecuzione della formazione del personale rispetto alla scadenza definita dall'Art.4;
- penale in misura giornaliera pari al 0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo delle consegne dei misuratori rispetto alle scadenze definite nell'ordine come previsto dall'Art. 2;
- penale di € 20,00 (venti/00) per singolo contatore e per ogni giorno di ritardo nella sostituzione prevista all'art. 5.
- penale di € 5,00 (cinque/00) per ogni SIM consegnata da EDMA Reti Gas e smarrita in fase di montaggio dal Fornitore

2. L'importo delle penali accumulate sarà decurtato dagli importi dovuti alla Ditta per la liquidazione delle forniture eseguite, immediatamente successiva al periodo di contestazione dell'inadempimento, così come specificato al successivo articolo 20.

3. Le penali maturate saranno applicate con emissione di apposita fattura.

4. Qualora l'importo complessivo delle penali accumulate risulti superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, Edma Reti Gas si riserva la facoltà di risolvere in danno il contratto.

ART. 7 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. La procedura di aggiudicazione prevista è la procedura aperta ai sensi degli artt. 60, 115 e 122 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. Trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate e regolamentate dalle normative UNI e MID, ciascun lotto dell'appalto sarà aggiudicato mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, e s.m.i., alla Ditta che avrà offerto il ribasso unico maggiore, uguale per entrambi i lotti, che sarà applicato al prezzo unitario posto a base di gara pari a **€59,50/cad. (cinquantanove/50)** oltre IVA.

3. Non sono ammesse offerte in rialzo rispetto al prezzo unitario a base d'asta.

4. Ciascun lotto della fornitura sarà affidata in base alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto e con l'applicazione del prezzo a base di gara al netto del ribasso offerto, che s'intende comprensivo di tutti gli oneri ed alee a carico dell'Imprenditore per l'esecuzione a perfetta regola d'arte della fornitura.

5. EDMA Reti Gas S.r.l. osserverà la procedura descritta all'art.97 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

6. Si procederà all'aggiudicazione di entrambi i lotti anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, idonea e conveniente.

ART. 8 – DOCUMENTI DI CONTRATTO

1. Del contratto che verrà perfezionato con l'aggiudicatario, faranno parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:

- 1) Capitolato Speciale d'Appalto;
- 2) Specifica Tecnica;
- 3) Offerta.

ART. 9 – INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali la fornitura è stata progettata e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente Capitolato Speciale di Appalto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale di Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione dell'appalto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

4. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, la Ditta ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta ad EDMA Reti Gas per i conseguenti provvedimenti di modifica. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

5. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del primo capoverso, la Ditta rispetterà, nell'ordine il Contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la Specifica Tecnica e comunque dovrà essere rispettata la condizione che soddisfa in maniera più ampia le finalità dell'appalto.

6. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dell'esecuzione del contratto. La Ditta dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato Speciale di Appalto avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

ART. 10 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

1. La partecipazione alle procedure di gara e la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte della Ditta equivale alla dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, in quanto applicabili, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

2. La Ditta dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza generale e speciale che possa aver influito sul proprio giudizio circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione all'offerta presentata con riferimento ai prezzi stabiliti da EDMA Reti Gas.

ART. 11 - SUBAPPALTO

1. E' ammesso il ricorso al subappalto, nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel limite massimo del 50% dell'importo complessivo del contratto di fornitura per singolo lotto. Non ricade nella fattispecie prevista dal presente articolo l'affidamento a terzi del servizio di trasporto o consegna dei beni oggetto di fornitura.

ART. 12 - FALLIMENTO DELLA DITTA APPALTATRICE

1. In caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 06.09.11, n. 159 e s.m.i., EDMA Reti Gas si riserva di esercitare la facoltà prevista dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

2. Relativamente ai Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari di Concorrenti, Aggregazioni tra le Imprese aderenti al Contratto di Rete e GEIE, in caso di fallimento, si farà riferimento a quanto previsto ai commi 17 e 18 dell'art.48 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.

ART. 13 – RESPONSABILITA' DELLA DITTA VERSO L'AZIENDA E VERSO TERZI

1. La Ditta è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento, nonché della perfetta esecuzione e riuscita della fornitura affidata, restando espressamente inteso che le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale di Appalto e nella Specifica Tecnica sono dalla Ditta riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi e che pertanto la loro osservanza non limita né riduce la responsabilità della Ditta medesima.

2. La Ditta sarà in ogni caso tenuta a rifondere i danni arrecati ad EDMA Reti Gas e a terzi in dipendenza ed in occasione dell'esecuzione della fornitura ed a sollevare EDMA Reti Gas stessa da ogni relativa richiesta, nonostante l'obbligo della Ditta medesima ad ottemperare agli ordini emanati dal Direttore dell'Esecuzione del contratto.

ART. 14 – ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLA DITTA

1. Oltre agli oneri di cui al D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., al D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i. per quanto applicabile, nonché a quanto prescritto specificatamente nel presente Capitolato Speciale di Appalto e nella Specifica Tecnica, sarà a totale carico della Ditta, dovendosi intendere interamente compensato con il prezzo d'appalto, ogni altro onere per dare la fornitura compiuta a perfetta regola d'arte, tra cui in particolare gli oneri seguenti:

- a) tutte le imposte, comprese le cauzioni, che comunque possono essere applicate a causa della fornitura da eseguire;
- b) tutte le imposte di fabbricazione per acquisti di materiali e per forniture varie, compresa l'I.V.A. sui materiali stessi;
- c) con riferimento al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, l'osservanza di tutte le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi integrativi di lavoro in vigore per il tempo in cui avrà validità il contratto. In caso di inosservanza delle norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e negli accordi integrativi locali, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, protezione ed assicurazione dei lavoratori, Edma Reti Gas agirà ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- d) In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo al personale dipendente della Ditta aggiudicataria, impiegato nell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 Edma Reti Gas tratterrà dal relativo pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

2. Di tutte le spese derivanti dagli obblighi di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto la Ditta dovrà tener conto nella formulazione dell'offerta, perciò null'altro potrà chiedere, a nessun titolo, per la perfetta esecuzione di quanto prescritto.

ART. 15 – GARANZIA DEFINITIVA DI ESECUZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto dovrà costituire una garanzia, sotto forma di cauzione o fidejussione, conforme alle prescrizioni del medesimo art.103 di cui sopra e pari al 10 per cento (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Nel caso di ribasso superiore al 10% la garanzia da costituire dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti tale percentuale di ribasso (10%), ove il ribasso sia superiore al 20% tale garanzia dovrà essere aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (ai soli fini della determinazione degli eventuali punti percentuali di incremento della garanzia fideiussoria, il ribasso che risultasse composto da decimali verrà considerato con arrotondamento all'unità superiore).

2. Tale garanzia definitiva dovrà essere conforme a quanto prescritto al citato art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi e verrà svincolata ai sensi del citato D.Lgs. 50/2016 e smi e cesserà definitivamente di avere efficacia solo alla data di emissione del "certificato di verifica di conformità" da parte del Direttore dell'Esecuzione del contratto.

3. Tale garanzia dovrà inoltre essere conforme allo schema di cui al D.M. 19.01.2018, n. 31 (schema tipo 1.2) che dovrà, ai sensi dell'art. 103, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, comprendere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di EDMA Reti Gas con la conseguente rinuncia al beneficio della preventiva escussione della Ditta.

4. Inoltre ai sensi del medesimo comma 4, art. 103, la garanzia può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93 che svolgono in via esclusiva e prevalente attività di rilascio di garanzie e che dimostrino con idonea documentazione da produrre, unitamente alla cauzione, di essere sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.

5. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione.

ART. 16 - RIDUZIONE DELLA GARANZIA

1. Alle garanzie di cui all'articolo 14 del presente Capitolato Speciale di Appalto si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50.

2. Per fruire delle riduzioni di cui al suddetto comma 7 del richiamato art. 93 l'impresa dovrà segnalare in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti ed inoltre lo dovrà documentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

ART. 17 – ASSICURAZIONE A CARICO DELLA DITTA

1. La Ditta è obbligata, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre la polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), unitamente a copia delle relative "Condizioni Generali", che tenga indenne EDMA Reti Gas da responsabilità civile verso

terzi, dove tra i terzi deve essere compresa anche la EDMA stessa, nel corso dell'esecuzione della fornitura. La polizza di assicurazione deve avere un massimale pari a € 500.000,00 per ciascun sinistro, € 500.000,00 per danni a persona e € 500000,00 per danni a cose e animali. Ai fini assicurativi Edma Reti Gas dovrà essere considerata fra i terzi.

ART. 18 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' assolutamente vietata, sotto pena di immediata rescissione del contratto per colpa della Ditta e del risarcimento in favore della EDMA Reti Gas di ogni danno e spesa, la cessione del contratto del presente appalto.

ART. 19 – CESSIONE DEI CREDITI

Non si accetteranno richieste di cessione del credito né mandati irrevocabili all'incasso in favore di terzi se non conformi all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e smi.

ART. 20 – ANTICIPAZIONE

1. Qualora richiesto dall'aggiudicatario, e a seguito della stipula del contratto, sarà riconosciuta al medesimo l'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento dell'importo contrattuale, che sarà corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il Piano di Consegna di cui all'art. 2 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

3. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui al D.Lgs. 01.09.1993, n. 385.

4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto a seguito dell'evasione delle singole forniture, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte di Edma Reti Gas.

4. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, qualora le forniture non vengano evase, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 21 – TRACCIABILITA' E PAGAMENTI

1. A seguito dell'evasione della singola fornitura a perfetta regola d'arte potrà essere emessa la relativa fattura. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato con bonifico bancario a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese.

2. L'importo di eventuali forniture contestate e non eseguite a perfetta regola d'arte sarà decurtato dall'importo da erogare alla Ditta; saranno poi liquidate una volta definite le contestazioni.

3. EDMA Reti Gas procederà al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione di regolare D.U.R.C. dagli istituti competenti.

4. In conformità a quanto prescritto dalla Legge 13 Agosto 2010, n° 136 e s.m.i., ogni transazione relativa alla fornitura sarà effettuata su apposito conto corrente bancario o postale dedicato che dovrà essere indicato dalla Ditta in sede di perfezionamento del contratto. Al riguardo dovranno essere forniti i dati IBAN del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul conto stesso. Gli importi dovuti verranno liquidati da EDMA Reti Gas esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'appaltatore.

5. Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13 Agosto 2010, n° 136 e s.m.i., la Ditta assume inderogabilmente ogni obbligo in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 136/2010 a pena di nullità assoluta del contratto che si andrà a stipulare. Il mancato utilizzo del conto corrente bancario o postale dedicato per l'esecuzione delle transazioni relative al contratto costituisce causa di risoluzione del contratto medesimo. In tal senso sarà richiesto alla Ditta di riportare in fattura il codice CIG e i dati IBAN del conto corrente in cui dovranno essere eseguite le transazioni relative al presente appalto.

6. Ogni modificazione in ordine al c/c indicato ed ai soggetti delegati ad operare sullo stesso dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto alla EDMA Reti Gas.

ART. 22 – PREZZI CONTRATTUALI E LORO REVISIONE

1. Le forniture saranno contabilizzate applicando il prezzo unitario posto a base di gara, con la deduzione del ribasso offerto.

2. Tale prezzo si intende accettato dalla Ditta in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore.

3. Non sarà effettuata la revisione del prezzo contrattuale; pertanto lo stesso rimarrà fisso ed invariabile per l'intera durata del contratto.

ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. EDMA Reti Gas si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) qualora dovessero verificarsi più di 3 (tre) segnalazioni di mancato rispetto della verifica di conformità per il materiale consegnato;
- b) qualora il ritardo nella fornitura dovesse protrarsi per più di 25 giorni naturali e consecutivi rispetto alla data stabilita;
- c) qualora in fase di esecuzione del contratto dovesse essere riscontrata inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;

d) in caso di sospensione della fornitura senza giustificato motivo.

2. Il contratto, ai sensi del comma 3 dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, si intenderà espressamente risolto qualora EDMA Reti Gas accerti un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte della Ditta; in tale ipotesi EDMA Reti Gas addebiterà alla Ditta l'importo relativo ai danni subiti.

3. Il contratto si intenderà altresì espressamente risolto qualora, nonostante reiterati solleciti (verbali e/o scritti), eventuali forniture contestate non venissero eseguite a perfetta regola d'arte in conformità a quanto previsto nel presente Capitolato Speciale di Appalto.

4. Il contratto si intenderà inoltre espressamente risolto, con facoltà di EDMA Reti Gas di richiedere il risarcimento dei danni subiti, nel caso in cui l'importo delle penali accumulate risulti superiore al 10% dell'importo contrattuale. Per quanto non previsto si rimanda alle disposizioni del Codice Civile.

5. EDMA Reti Gas provvederà all'esecuzione delle forniture non realizzate dalla Ditta addebitandole i relativi oneri compresi quelli relativi ai danni subiti.

6. Il contratto si intenderà, infine, espressamente risolto in caso di scioglimento, cessazione o fallimento della Ditta Aggiudicataria.

7. Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata. In caso di risoluzione contrattuale EDMA Reti Gas si riserva la facoltà di affidare ad altri la fornitura in danno della Ditta. L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui essa possa essere incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'appaltatore, verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte della fornitura eseguita in modo completo e accettata da EDMA Reti Gas, fatto salvo il maggior onere derivante a EDMA Reti Gas per la stipula del nuovo contratto necessario per il completamento della fornitura. L'impresa dovrà, in ogni caso, risarcire EDMA Reti Gas del danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla propria inadempienza.

8. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, oltre all'applicazione delle penali previste, EDMA Reti Gas procederà all'incameramento della cauzione prestata, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 24 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Qualora sorgano contestazioni tra Edma Reti Gas e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa.

2. Tutte le controversie tra EDMA Reti Gas e l'Appaltatore, sia durante l'esecuzione della fornitura così come richiesta che al termine del contratto, quale che sia la sua natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si potessero definire in via amministrativa, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Ancona.

3. Nelle more della risoluzione delle controversie la Ditta non può comunque rallentare o sospendere le forniture, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti da EDMA Reti Gas.

ART. 25 – FACOLTA’ DI REVOCA DELL’APPALTO

1. EDMA Reti Gas si riserva la più ampia facoltà di revoca dell'affidamento, in qualunque momento ed a proprio insindacabile giudizio, fermo il diritto della Ditta aggiudicataria al pagamento delle prestazioni effettuate, secondo le norme generali vigenti, con esclusione in ogni caso del risarcimento degli eventuali maggiori danni.

2. Nel caso in cui gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi, in base ai quali si è provveduto all'affidamento alla fornitura di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, dovessero subire delle variazioni, EDMA Reti Gas si riserva la facoltà di recedere unilateralmente e insindacabilmente dal relativo contratto in qualsiasi momento e con preavviso di mesi 1 (uno) senza che l'appaltatore possa pretendere il risarcimento di danni o compensi di sorta, ai quali dichiara sin d'ora di rinunciare.

ART. 26 – SEPARAZIONE FUNZIONALE E CODICE ETICO

1. Si fa presente che Edma Reti Gas svolge le attività di distribuzione e misura del gas così come definite dalla delibera dell'Autorità dell'Energia Elettrica e Gas (oggi ARERA) 296/15 e smi e dal suo allegato A - Testo Integrato di Unbundling Funzionale (TIUF).

2. In conformità a quanto previsto dal richiamato atto deliberativo, al fine di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione di tali servizi, le suddette attività sono sottoposte a separazione funzionale e contabile dalle altre attività svolte.

3. Pertanto al fine di garantire i principi di concorrenza, efficienza e separazione funzionale di cui sopra, la Ditta si obbliga a fare in modo che non siano posti in essere comportamenti che possano pregiudicare le finalità e gli obblighi della separazione funzionale sopra richiamati. A tal fine la Ditta unitamente al contratto dovrà sottoscrivere lo "Addendum al contratto (Lavori – Servizi – Forniture).

4. Si fa presente, inoltre, che i rapporti intercorrenti con Edma Reti Gas sono regolamentati anche sulla base del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e delle prescrizioni indicate nel Codice Etico, adottati dalla stessa EDMA Reti Gas Srl, ai sensi del Decreto Legislativo 08 giugno 2001, n° 231, consultabili sul sito internet www.edmaretigas.it.

ART. 27 – FACOLTA’ DI SOSTITUZIONE DEL GESTORE

1. Qualora a seguito dell'esito di gara per la concessione del servizio di distribuzione del gas EDMA Reti Gas non dovesse risultare aggiudicataria del servizio, il contratto di fornitura, ai sensi dell'art. 1456 c.c., si intenderà automaticamente risolto con l'ultimo giorno di gestione degli impianti da parte di EDMA Reti Gas.

2. In questo caso la Ditta dovrà prendere atto e accettare che non potrà richiedere alcun compenso aggiuntivo o indennità o risarcimento danni per la risoluzione anticipata del contratto, rinunciando ad ogni possibile pretesa al riguardo, fatto salvo il diritto alla liquidazione delle forniture già eseguite e a perfetta regola d'arte.

ART. 28 – NORME DI RIFERIMENTO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale di Appalto e nella documentazione di gara, si fa riferimento al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., al D.P.R. 207/2010 per quanto non abrogato dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed, in via residuale, alle disposizioni del Codice Civile.